

**Tribunale di Barcellona P.G.****Fallimenti**

Oggetto: Fallimento [REDACTED] n. 15/2006 R. F..

Richiamo del CTU ing. Salvatore Giordano.

Si premette che il sottoscritto CTU ing. Salvatore Giordano, all'uopo incaricato dall'allora Giudice Delegato dott.ssa Ilaria Grimaldi, ha effettuato in data 29/03/2007 la stima degli immobili interessati al fallimento dell'azienda [REDACTED]

In particolare fa parte di questi immobili il capannone industriale che occupa buona parte della particella 1991 foglio 6 del Comune di Milazzo ( Catasto Terreni , Fabbricato Urbano da accertare, are 11,20 ). Oggi il capannone è catastato alla particella 2479 sub 1, foglio 6 Categoria D/1 Catasto Fabbricati.

Il capannone è alto 4,54 m al piano di gronda ed ha 479,30 mq di superficie coperta; esso ha struttura metallica di profilati e travi tubolari in acciaio zincato, pareti e tetto in lastre coibentate. Adiacente al capannone e insistente sulla stessa particella 1991 si trova una tettoia di 107,57 mq di superficie coperta in parte chiusa lateralmente.

La particella 1991 foglio 6, secondo il P.R.G. vigente nel comune di Milazzo, si trova in zona BOc, Zona Residenziale in cui per le nuove costruzioni esiste un indice di fabbricabilità di 1,5 mc/mq per circa 261,60 mq; per il resto in zona C2a, Zona di Espansione Residenziale soggetta a lottizzazioni.

In fase di stima il sottoscritto concludeva che: " il capannone è abusivo e non è possibile regolarizzarlo nemmeno ai sensi dell'art. 13 della Legge 47/'85 in quanto non conforme al P.R.G. né all'epoca della costruzione né oggi".

A questa conclusione si oppone il curatore fallimentare dott. Giovanni Genovese, il quale si richia-



ma all'art.40 ultimo comma della stessa legge 47/'85, chiedendo che sia valutata alla luce di esso la sanabilità del capannone.

Per questo l'attuale Giudice Delegato al fallimento [redacted] dott.ssa Maria Magrì ha disposto il richiamo del sottoscritto CTU con ordinanza fuori udienza del 26/11/2013.

In effetti, a un esame più attento del quesito circa la sanabilità o meno del suddetto capannone con adiacente tettoia l'art.40 comma 5 della Legge 47/'85 dice che: "Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purchè le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge". Queste norme sono state recepite dalla Legge n. 326/2003.

Nel caso in esame entrambe le condizioni sono rispettate, infatti:

1. Il capannone era in costruzione il 10/09/'97 quindi prima del 31/03/2003 ( Vedasi l'allegata diffida a costruirlo dei Vigili Urbani di Milazzo ).
2. Il primo credito dei richiedenti il fallimento risale all'Ottobre 1992 anteriore quindi al 02/10/2003 ( Vedasi allegate sentenze ).

Alla luce di ciò il sottoscritto deve dichiarare sanabile il suddetto manufatto e un eventuale acquirente in una procedura esecutiva ha tempo centoventi giorni dall'acquisto per presentare domanda di sanatoria.

Allegati


*Parcello*

- 1 Ordinanza del Giudice Delegato;
- 2 Diffida dei Vigili Urbani di Milazzo;
- 3 Attestazione del primo credito ed estratto della sentenza dichiarativa di fallimento.
- 4 Visura catastale
- 5 *Verbale del sopralluogo*

S. Filippo del Mela 13/01/2014



Ing. Salvatore Giordano



ORANGE



## **TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.**

Via Giovanni Falcone- 98051 Barcellona P.G. (ME) – Italia – tel. 090/9793250-fax 090/9793243  
e-mail: fallimentare.tribunale.barcellona@giustizia.it

### **CANCELLERIA FALLIMENTARE** **COMUNICAZIONE ORDINANZA PRONUNCIATA FUORI UDIENZA**

**N. 15/2006 R.G.F.**


**Oggetto:** [REDACTED]

#### **IL CANCELLIERE**

comunica che il Giudice delegato in data 26.11.2013, depositato in data 28.11.2013, ha pronunciato la seguente ordinanza:

(vedi foglio allegato)

#### **DA NOTIFICARSI A:**



Barcellona P.G. 28.11.2013.-



**Il Funzionario Giudiziario**  
**(Salvatore CALABRESE)**

**GIOVANNI GENOVESE**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
Via Fosse Ardeatine, 6  
tel./fax 090 9791696 - 090 9702945  
98051 BARCELLONA P.G. (ME)  
Part. IVA 01 813 020 839

TRIBUNALE CIVILE DI BARCELLONA P.G.

Ill.mo Sig. Giudice Delegato al fallimento di [REDACTED]

[REDACTED] 2006 R.F.

Il sottoscritto Dott. Giovanni Genovese, nominato Curatore del fallimento in epigrafe con sentenza del 6-7 luglio 2006, si pregia esporre alla S.V.III/ma quanto segue.

Tra i beni acquisiti al fallimento vi è un capannone in struttura metallica insistente sulla particella 1991 del foglio 6, del C.T. Comune di Milazzo.

Il ctu incaricato della stima dei beni immobili, Ing. Salvatore Giordano, ha chiarito che non è possibile regolarizzare l'opera ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85 (ora art. 36 TU Edilizia) poiché difforme dal P.R.G., sia da quello vigente all'epoca della costruzione sia da quello vigente attualmente<sup>1</sup>.

Le considerazioni del ctu Ing. Giordano, se corrette con riferimento all'art. 13 della legge 47/85, meritano, invece, di essere approfondite alla luce delle disposizioni dell'art. 40 della stessa legge 47/85.

Tale norma, infatti, sembra consentire di condonare anche immobili in contrasto con gli strumenti urbanistici, sempre comunque entro i limiti previsti dalle leggi sul condono edilizio, l'ultima delle quali è del 2003.

<sup>1</sup> Perizia di stima del 29.3.2007

IL CURATORE FALLIMENTARE  
Dott. Giovanni Genovese



L'ultimo comma del predetto articolo 40 prevede la possibilità di presentare la domanda di sanatoria entro 120 giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché lo stesso rientri nelle previsioni di sanabilità ed il credito per cui si procede ad esecuzione sia di data anteriore all'entrata in vigore della legge.

Orbene, stante il richiamo dell'intera normativa della legge 47/85 contenuto nell'ultima legge sul condono edilizio e precisamente la legge 24.11.2003 n. 326 di conversione del d.l. 30.9.2003 n. 269 (in vigore dal 2.10.2003) i termini entro cui valutare la sanabilità dell'abuso e l'esistenza del credito sono, rispettivamente, il 31.3.2003 ed il 2.10.2003.

Nel caso che ci occupa entrambi i termini sono rispettati, infatti:

1. le opere abusive sono state realizzate in epoca antecedente il 10.9.1997<sup>2</sup>;
2. quanto meno il credito del richiedente il fallimento risale all'ottobre 1992<sup>3</sup>.

Appare, dunque, importante ad avviso del sottoscritto, approfondire l'aspetto della condonabilità dell'immobile de quo ai sensi della legge 326/2003 non solo per incrementare il valore della massima attiva fallimentare ma, anche, per evitare la demolizione delle stesse opere, in questo momento

<sup>2</sup> Diffida del Corpo di Polizia Municipale della Città di Milazzo a non eseguire i lavori.  
<sup>3</sup> Estratto della sentenza di fallimento e sentenza n. 774/2006 della Corte d'Appello di Messina.

2  
AL CURATORE FALLIMENTARE  
Dott. C. [firma]

sospesa stante l'incidente di esecuzione proposto dal sottoscritto avanti la Corte d'Appello di Messina.

Ciò posto, il sottoscritto si onora

### CHIEDERE

Che la S.V.III/ma, nel caso in cui ritenga di condividere le superiori considerazioni, si compiaccia di disporre il richiamo del ctu oppure la nomina di altro tecnico, al fine di valutare la sanabilità delle opere realizzate sulla particella 1991 del foglio 6, del Catasto Terreni di Milazzo, ai sensi della legge 326/2003 e dell'art. 40 della legge 47/1985.

Barcellona P.G. 11.11.2013

Con Osservanza

IL CURATORE FALLIMENTARE  
Dott. Giovanni Genovese

Si dispone il richiamo del già  
nominato CTU Ing. Giordano  
Salvatore per rispondere al  
questo sopra formulato dal  
curatore, nel Termine di  
60 giorni dalla comunicazione  
del presente provvedimento.  
Si comunichi al CTU e al curatore  
Barcellona PG 26/11/2013

IL GIUDICE DELEGATO  
Dott. Salvatore Grieco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
11 NOV. 2013  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Salvatore Calabrese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
28 NOV. 2013  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Salvatore Calabrese



# CITTA' DI MILAZZO

CAP. 98057

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Diffida a non proseguire i lavori intrapresi in assenza di concessione/autorizzazione ecc.

Milazzo, 10-09-1997

Si diffida il Sig. [REDACTED]

[REDACTED]  
a sospendere immediatamente i lavori [REDACTED] senza effettuare accertamento tecnico da parte di questo comune.

Le opere realizzate sono: REALIZZAZIONE DI N° 1 CAPANNONE IN  
TERMOISOLANTI SU MONTANTI IN ACCIAIO DI KL 450 H, H 47 X 11  
CINQUE REALIZZAZIONE AMBENTATE SI STA EFFETTUANDO  
UNA TETTOIA CON CHIUSURA PARZIALE SUL LATO OVEST  
E SFRUTTA SUL LATO EST. PARETE DEL CAPANNONE.  
AL MOMENTO I LAVORI SONO FERMI. LA STRUTTURA  
MONTANTE IN ACCIAIO È COMPLETA.

I VIGILI URBANI




At \_\_\_\_\_

[illegible]

ha dichiarato il fallimento

*Salvatore Zalabrese*





COPIA

N. Reg. Gen.

N. Reg. Sent.

**CORTE di APPELLO di MESSINA**



Sezione lavoro

- REPUBBLICA ITALIANA -  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 774/06 Reg. Sent.

N. 1083/04 R. G. Lav.

N. 2958/06 Cron.

La Corte d'Appello di Messina, composta dai signori Magistrati:

1) Dott. Ssa Maria pia FRANCO

(Presidente)

2) Dott.sa G.D'UVA

(Consigliere)

3) Dott.ssa Emma STURNIOLO

(Consigliere rel.)

all'udienza collegiale del 20-6-2006 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa promossa da:

[Redacted]

rappr.e dif. dall'avv.P.VENUTO

APPELLANTE

**CONTRO**

[Redacted]

rappr.e dif. dall'avv.C.RUSSO

APPELLATO

Oggetto: pagamento somme

**SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con sentenza parziale n.245/03il Giudice del Lavoro di BARCELLONA P.G.

accoglieva la domanda proposta da [Redacted] ricorso

depositato il 29-1-2001 e riconosceva il diritto della ricorrente alla retribuzione dovutale

per il periodo Ottobre 1992 /luglio 2000 per le ore indicate in ricorso ad esclusione delle ore di straordinario pretese e alle reative differenze tra quanto percepito e quanto spettante. Con separata ordinanza provvedeva per l'ulteriore istruzione nominando un c.t.u. che determinasse in concreto le competenze economiche dovute.

Il c.t.u. prestava il giuramento di rito e all'esito del deposito veniva emessa la sentenza definitiva n. 897 dell'1-7-2004 con cui il giudizio veniva concluso.

Avverso tale sentenza proponeva appello la [REDACTED] con ricorso depositato il 12-8-2004 chiedendo che venisse dichiarata la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio motivando tale richiesta per avere il giudice che ha emesso la pronuncia non consentito al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto dopo avere dato incarico al c.t.u. all'udienza del 9-7-2003, all'esito del deposito della relazione in data 27-5-2004 aveva deciso con sentenza emessa peraltro da altro giudice che sostituiva il dott. Giorgianni, all'udienza già fissata ma appena sette giorni dopo il deposito, senza consentire al difensore del [REDACTED] cui non era stato possibile in conseguenza della richiamata sostituzione presenziare all'udienza per contestare la c.t.u. o per chiedere termine per l'esame e quindi impedito di esercitare l'attività difensiva.

Concludeva quindi chiedendo che venisse dichiarata la nullità della sentenza con la condanna di controparte al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio.

Il Presidente nominato il giudice relatore fissava l'udienza di discussione.

Si costituiva con memoria depositata il 13-1-2005 contestando la fondatezza dei motivi d'appello. Evidenziava infatti che nessuna violazione del principio del contraddittorio era stata perpetrata e che il richiamo ai decreti presidenziali secondo cui le cause del dott. Giorgianni erano state rinviate e assegnate ad altro magistrato non avevano rilievo alcuno e non costituivano giustificazione alcuna della asserita mancata difesa e



contestazione della consulenza contabile avendo avuto l'iter processuale un andamento assolutamente corretto in cui alla presenza dei procuratori di entrambe le parti la controversia subiva regolari rinvii. Che nel ruolo del dott. Giorgianni era subentrato per decreto il dott. [REDACTED] alla cui udienza fissata per il 3-6-2004 il dott. Giorgianni aveva rinviato ...All'udienza del 3-6-2004, di discussione „sulle conclusioni della sola parte ricorrente presente, il dott. Giorgianni decideva come da separato dispositivo.

Faceva presente che nel rito del lavoro tutte le udienze sono di discussione e che il procuratore dell'appellante, che era ben a conoscenza del rinvio, usando la normale diligenza avrebbe potuto chiedere un termine per l'esame della consulenza o comunque contestarla oralmente. Evidenziava infine che la sentenza appellata decideva solo sul quantum mentre in ordine all'an la pronuncia emessa con sentenza parziale del 14-5-2003 era ormai passata in giudicato. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi.

Acquisito il fascicolo di primo grado e autorizzate le parti a produrre note la causa veniva decisa all'udienza del 20-6-2006 come da separato dispositivo.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello proposto non va accolto non trovando le ragioni esposte utile e valido conforto negli atti di causa.

Invero le contestazioni svolte con i motivi del gravame partono da presupposti che non rispondono alla reale situazione qual'è quella fotografata nei verbali d'udienza dai quali emerge la presenza costante del procuratore dell'appellante in tutte le udienze di rinvio compresa quella del dell'11-2-2004 in cui il dott. GIORGIANNI rinviava all'udienza di lavoro del 3-6-2004, dinanzi al dott. [REDACTED] nominato in sua sostituzione con decreto presidenziale di variazione gabellare n. 105 e 106 del 13-10-2003.

La mancata presenza all'udienza del 3-6-2004 del procuratore dell' [REDACTED]

[REDACTED] attribuibile pertanto a inerzia o scelta difensiva e nessun diritto di difesa è stato violato in quanto usando la normale diligenza il procuratore dell'appellante avrebbe potuto presenziare all'udienza e svolgere la propria attività, formulare le proprie istanze e svolgere eventuali contestazioni..

Non ha considerato l'appellante peraltro che nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima, è destinata all'assunzione delle prove, alla discussione e quindi all'immediata pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo mentre non è prevista una udienza di precisazione delle conclusioni le quali, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi, restano quelle di cui al ricorso e alla memoria di costituzione.

Peraltro nessun rilievo in tali circostanze assume il ritardo con cui il consulente tecnico ha provveduto al deposito della relazione infatti il termine indicato dall'art.424c.p.c. per la presentazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio ha carattere ordinatorio in quanto, pur assolvendo la funzione di accelerare i tempi di svolgimento del processo, non è comminata per la sua inosservanza alcuna sanzione. Pertanto il suo mancato rispetto comporta una nullità di ordine relativo che ai sensi dell'art.157c.p.c. può essere pronunciata soltanto se la parte, nel cui interesse il requisito è stato stabilito, formuli la relativa eccezione nella prima istanza o difesa successiva alla scadenza del termine per il deposito della relazione peritale. Ciò pertanto avrebbe potuto fare la [REDACTED] ove avesse eccepito il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice per il deposito della relazione presenziando all'udienza cui la controversia era stata correttamente rinviata e fissata per il 3-6-2004.

Comunque la sentenza parziale depositata il 22-5-2003 non è stata tempestivamente impugnata e la sentenza definitiva tacciata di nullità assoluta non appare possibile

✓

oggetto di diverso e nuovo esame da parte di questo Collegio investito di un unico motivo di gravame (la nullità assoluta della sentenza definitiva ) infondato e nei cui confronti l'indiretta lamentata applicazione di un contratto collettivo diverso da quello applicabile nella fattispecie è stato oggetto di semplice affermazione di principio senza indicazione dei fatti e esposizione specifica dei motivi..

La impugnata decisione va pertanto interamente confermata.

Alla soccombenza segue la condanna della appellante al pagamento delle spese giudiziali che si liquidano a favore dell'appellato in complessivi Euro 900,00 .

**P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 897/04 emessa dal giudice Unico del lavoro di Messina nei confronti di P [REDACTED]


Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella somma complessiva .Euro 900,00 a favore del procuratore anticipatorio della parte appellata .

Messina 20-6-2006


**Il Giudice estensore**




**Il Presidente**



**IL CANCELLIERE**  
**Giuseppe Pajno**







Ufficio Provinciale di Messina - Territorio  
Servizi Catastali

## Visura per soggetto

limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 10/01/2014

Data: 10/01/2014 - Ora: 18.12.31

Segue

Visura n.: T242290 Pag: 2

### 2. Unità Immobiliari site nel Comune di MILAZZO(Codice F206) - Catasto dei Fabbricati

| N. | DATI IDENTIFICATIVI |        |            |     | DATI DI CLASSAMENTO |               |           |        |             |               | ALTRE INFORMAZIONI  |                      |  |
|----|---------------------|--------|------------|-----|---------------------|---------------|-----------|--------|-------------|---------------|---|----------------------|--|
|    | Sezione<br>Urbana   | Foglio | Particella | Sub | Zona<br>Cens.       | Micro<br>Zona | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita       | Indirizzo<br>Dati derivanti da  | Dati ulteriori       |  |
| 1  |                     | 6      | 2479       | 1   |                     |               | D/1       |        |             | Euro 3.600,00 | VIA LABERO; COSTITUZIONE del<br>23/11/2011 n. 11610 .1/2011 in atti dal<br>23/11/2011 (protocollo n. ME0371330)<br>COSTITUZIONE | Annotazione Notifica |  |


**Immobile 1: Annotazione:** di immobile: rendita presunta attribuita ai sensi dell' art. 19, comma 10, del dl 78/2010  
**Notifica:** Pubblicazione all'albo pretorio comunale conclusa il 02/07/2012 (prot. n. ME0060949 del 2012)

### Intestazione degli immobili indicati al n. 2

| N.   | DATI ANAGRAFICI | CODICE FISCALE | DIRITTI E ONERI REALI |
|--|-----------------|----------------|-----------------------|
| 1  | [REDACTED]      | [REDACTED]     | (1) Proprietà per 1/1 |
| DATI DERIVANTI DA COSTITUZIONE del 23/11/2011 n. 11610.1/2011 in atti dal 23/11/2011 (protocollo n. ME0371330) Registrazione: COSTITUZIONE |                 |                |                       |

### 3. Immobili siti nel Comune di MILAZZO(Codice F206) - Catasto dei Terreni

| 3. IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI MILLAZZO (COUNCIL F 2009) - Catasto dei terreni |        |                     |     |      |                     |                |        |            |  |                |
|--|--------|---------------------|-----|------|---------------------|----------------|--------|------------|--|----------------|
| N.   |        | DATI IDENTIFICATIVI |     |      | DATI DI CLASSAMENTO |                |        |            | ALTRE INFORMAZIONI   |                |
|  | Foglio | Particella          | Sub | Porz | Qualità Classe      | Superficie(m²) | Deduz. | Reddito    | Dati derivanti da  | Dati ulteriori |
|  |        |                     |     |      |                     | ha are ca      |        | Dominicale |  |                |
| 1  | 6      | 1991                |     | -    | FUD<br>ACCERT       | 11 20          |        |            | VARIAZIONE D'UFFICIO del<br>23/11/2011 n. 2241 .1/2011 in atti<br>dal 23/11/2011 (protocollo n. ME0371329) | Annotazione    |



Ufficio Provinciale di Messina - Territorio  
Servizi Catastali

## Visura per soggetto

limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 10/01/2014

Data: 10/01/2014 - Ora: 18.12.31

Visura n.: T242290 Pag: 3

Segue

**Immobile 1: Annotazione:** di immobile: particella interessata da immobile urbano non ancora regolarizzato ai sensi del dl 78/2010 - al momento della presentazione del tm dovrà assumere l'identificativo già utilizzato al ceu

### Intestazione degli immobili indicati al n. 3

| N. | DATI ANAGRAFICI   | DIRITTI E ONERI REALI   |
|----|---|---|
| 1  | [REDACTED]<br>[REDACTED] (ATTO PUBBLICO) del 21/03/2000 Voltura n. 289<br>[REDACTED] ESTERINA Sede: MILAZZO Registrazione: UR Sede: MILAZZO n. [REDACTED] | (1) Proprietà per 1/1<br>protocollo n. 367774) Repertorio n.: 153925 Rogante: CALDERONE<br>DI USUFRUTTO |

### 4. Immobili siti nel Comune di MILAZZO(Codice F206) - Catasto dei Terreni

| N. | DATI IDENTIFICATIVI        | DATI DI CLASSAMENTO                  | ALTRE INFORMAZIONI  |
|----|----------------------------|--------------------------------------|---|
|    | Foglio Particella Sub Porz | Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. | Dati derivanti da Dati ulteriori  |
| 1  | 6 784                      | - AGRUM ETO 1 09 00 ha are ca        | Dominicale Euro 43,92 L. 85.050 Agrario Euro 13,01 L. 25.200 Implants meccanografico del 22/05/1978 |

### Intestazione degli immobili indicati al n. 4

| N. | DATI ANAGRAFICI   | DIRITTI E ONERI REALI       |
|----|---|-----------------------------|
| 1  | [REDACTED]<br>[REDACTED] (ATTO PUBBLICO) del 12/01/1978 Voltura n. 32580 in atti del 11/05/1982 Repertorio n.: 62165 Rogante: CALDERONE E Sede: MILAZZO Registrazione: UR | (1) Proprietà per 1000/1000 |


Tribunale di Barcellona P.G.

Sezione Fallimentare.

Oggi 3 Gennaio 2014 alle ore 10,00  
presso l'Azienda

di

di

Salvatore Giordano CTU nominato dal giudice dott.ssa Maria Magri per un approfondimento relativo ad una consulenza tecnica d'ufficio precedente riguardante il fallimento della suddetta Azienda; il curatore fallimentare dott. Giovanni Genovese e il sig. 

Si è proceduto ad una rilevazione sui luoghi di cui l'Azienda esercitava l'attività, controllando dimensioni e particolari costruttivi del capannone industriale adibiti alla lavorazione dei vimini, con riferimento anche alla sua zonizzazione nel P.R.G. di Mularzo. Si sono scattate foto.

Le operazioni sono conclusa  
alle ore 10,30.

Milazzo 03/01/2014

Letto, firmato e sottoscritto

